

contributo
unificato

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

10966/08

OGGETTO:

Pagamento di indennizzo da
arricchimento senza causa

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Corrado	CARNEVALE	PRESIDENTE	R.G.N.17509/2003
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	CONSIGLIERE	
Dott. Ugo	VITRONE	CONSIGLIERE	
Dott. Paolo	GIULIANI	CONSIGLIERE Rel.	Cron. 10966
Dott. Stefano	SCHIRÒ	CONSIGLIERE	Rep. 2931

ha pronunciato la seguente Ud. 7.11.2007

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da

Gianluigi CONSALES, Anna Maria MARTELLI, Giorgia LEZZI ed Andrea LEZZI, questi ultimi tre nella qualità di eredi di Roberto LEZZI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19, presso lo studio dell'Avv. Fabio Francesco Franco, rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Stefanelli in forza di procura speciale dell'8.10.2007, autenticata in pari data per Notaio Avv. Roberto Braccio da Brindisi (rep.n.17.439), nonché dall'Avv. Maria Carmela Pinto in forza di procura speciale a margine del ricorso

- RICORRENTI -

C O N T R O

COMUNE di LATIANO

- INTIMATO -

1598
2007

8

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.213/2002, pronunciata il 22.3.2002 e pubblicata il 16.5.2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.11.2007 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 31.7/3.8.1998, Gianluigi Consales e Roberto Lezzi convenivano davanti al Tribunale di Brindisi il Comune di Latiano, premettendo:

- a) che avevano proceduto, su incarico della Giunta Municipale (delibera n.363 del 30.4.1981, modificata ed integrata dalla delibera n.102 del 18.2.1985), alla redazione dei piani particolareggiati e di recupero del centro abitato;
- b) che, con delibera consiliare n.296 del 10.4.1989, era stato loro riconosciuto l'importo di lire 88.678.202, detratti gli acconti già ricevuti per lire 48.202.000;
- c) che la convenzione intercorsa con l'Ente era stata dichiarata nulla, per difetto di forma scritta, dallo stesso Tribunale, il quale, con sentenza del 4.11/12.12.1996 passata in giudicato, aveva rigettato l'azione fondata sul contratto;
- d) che ricorrevano tutti i presupposti dell'arricchimento senza causa.

Tanto premesso, gli attori chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della predetta somma di lire 88.678.202, a titolo di residuo indennizzo ex art.2041 c.c., oltre agli accessori.

Costitutosi in giudizio, il medesimo convenuto eccepiva la prescrizione dell'azione, contestava la sussistenza dell'*utilitas* ed asseriva, in via

subordinata, la congruità dell'importo già versato rispetto all'eventuale indennizzo spettante agli attori.

Il Giudice adito, con sentenza del 24/25.1.2000, rigettava la domanda in accoglimento dell'eccezione anzidetta, ravvisando nella delibera consiliare n.59 del 5.7.1985, di adozione dei piani, il relativo termine di decorrenza della prescrizione ed escludendo che quest'ultimo fosse stato interrotto *medio tempore*, onde - concludeva tale Giudice - la prescrizione stessa era maturata al momento dell'esercizio dell'azione.

Avverso la decisione, proponevano appello il Consales ed il Lezzi, deducendo, con il primo motivo di gravame, che il Tribunale aveva trascurato di considerare che il *dies a quo* della prescrizione doveva essere individuato non sotto la data del 5.7.1985, ma sotto quella del 10.4.1989, giorno in cui il Comune, con la delibera consiliare n.296, aveva espressamente riconosciuto il debito nei confronti degli istanti e, correlativamente, l'utilizzo della prestazione, reiterando tale riconoscimento con delibere di Giunta n.683 e n.685 del 17.7.1989, laddove, con altra delibera consiliare n.17 del 13.3.1992, i piani particolareggiati e di restauro del centro urbano di Latiano erano stati definitivamente approvati.

Resisteva nel grado l'appellato Comune.

La Corte ~~territoriale~~ di Lecce, con sentenza del 22.3/16.5.2002, rigettava l'appello, assumendo:

- a) che il termine iniziale della prescrizione (decennale) dovesse farsi decorrere dalla data del 5.7.1985, allorquando il Consiglio Comunale, con delibera n.59, aveva provveduto all'adozione dei suddetti piani particolareggiati e di restauro;
- b) che la delibera n.296 del 10.4.1989, di riconoscimento del debito, si potesse

porre, quindi, in funzione di atto interruttivo della prescrizione medesima;

c) che, tuttavia, siffatta delibera si collocasse nell'ambito del riconoscimento di un'obbligazione *ex contractu* (e non dell'indennizzo ex art.2041 c.c.), là dove la somma di lire 88.678.205, che risultava dalla previa detrazione degli acconti versati, era stata intesa come corrispettivo dell'opera svolta dai professionisti su incarico del Comune, determinato sulla base della "specificata" formata da costoro in linea a quanto previsto nello schema di convenzione, mai peraltro sottoscritta;

d) che le successive delibere n.683 e n.685 del 1989, mediante le quali la Giunta avrebbe "riconosciuto le prestazioni dei due architetti", non risultassero prodotte né menzionate nell'indice del fascicolo di parte;

e) che, quanto infine alla definitiva approvazione dei piani da parte del Consiglio Comunale mediante delibera n.17 del 13.3.1992, a quest'ultima non fosse mai stata attribuita efficacia di atto interruttivo, senza che una simile attribuzione potesse, comunque, risultare corretta, operando il riconoscimento (implicito nell'approvazione) sul piano della *utilitas* e non su quello del diritto all'indennizzo, laddove il difetto di approvazione di detta delibera, da parte del CO.RE.CO., valeva a caducarne *ex tunc* l'efficacia, onde nessun effetto poteva riconoscersi all'atto vuoi sul piano negoziale vuoi su quello dell'accertamento.

Avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione Gianluigi Consales, nonché Anna Maria Martelli, Giorgia Lezzi ed Andrea Lezzi, questi ultimi tre nella qualità di eredi di Roberto Lezzi, deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, cui non resiste il Comune di Latiano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, lamentano i ricorrenti violazione

e falsa applicazione degli artt.2041, 2935 e 2944 c.c., errata esclusione dell'idoneità della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio ad interrompere il termine prescrizione, nonché difetto o insufficienza e contrarietà ed illogicità di motivazione, in relazione all'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., denunciando:

a) che la Corte territoriale ha rigettato l'appello, ritenendo prescritta l'azione ex art.2041 c.c., sul falso convincimento che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, individuato nella data di adozione della delibera di approvazione dei piani particolareggiati e di restauro del centro urbano di Latiano, non sia stato validamente interrotto dalla delibera del 10.4.1989, con cui l'Amministrazione aveva riconosciuto il diritto di credito vantato dai professionisti per l'opera prestata;

b) che, in quella delibera, la stessa Amministrazione, rilevato che il saldo della specifica degli Architetti Consales e Lezzi, al netto degli acconti ricevuti, era pari a lire 88.678.205 e che si trattava di spesa sostenuta per dotare il Comune di piano particolareggiato e di un piano di recupero del centro storico, ebbe appunto a riconoscere il debito "costituito dal saldo della specifica del 5.9.1985" come debito fuori bilancio;

c) che la Corte territoriale, pur non potendo disconoscere la sicura efficacia interruttiva di quell'atto, ha tuttavia creduto di sostenere l'inidoneità della delibera ad interrompere la prescrizione "in quanto non pertinente al diritto fatto valere", collocandosi "nell'ambito del riconoscimento di una obbligazione *ex contractu* e non dell'indennizzo ex art.2041 c.c.", atteso che, in essa, la somma era stata determinata sulla base della specifica redatta dai professionisti "formata in linea a quanto previsto nello schema di convenzione mai

sottoscritta”;

d) che la necessaria “correlazione dell’atto interruttivo all’azione proposta” e l’imprescindibile “rapporto di pertinenza tra atto e diritto” riguardano non già l’atto di riconoscimento del credito, bensì la domanda giudiziale, non ogni domanda avendo effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l’attore chieda la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca la prescrizione, onde, in effetti, la domanda proposta per chiedere l’adempimento di un’obbligazione per legge o per convenzione o per atto dell’autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell’azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa;

e) che il riconoscimento del diritto, ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art.2944 c.c., è configurabile in presenza dei requisiti (i quali devono coesistere nello stesso atto) della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettività, là dove, con riguardo all’attività professionale svolta dal privato in favore della Pubblica Amministrazione, senza conferimento del relativo incarico, ovvero dietro incarico conferito con provvedimento illegittimo, la circostanza che l’Amministrazione stessa non solo abbia ritenuto utile ed in concreto utilizzato quell’attività, ma anche espressamente riconosciuto con apposito atto il proprio debito per competenze professionali, implica l’insorgere dell’obbligo di pagamento di tali competenze, nella misura prevista dalle tariffe, anziché il più limitato obbligo di pagamento dell’indennizzo per arricchimento;

f) che, per le stesse ragioni, la Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire efficacia interruttiva anche alle raccomandate del 9.4.1992 e del 26.6.1992, acquisite agli atti del processo, mediante le quali i due professionisti hanno

reiterato l'intimazione di pagamento dei compensi riconosciuti in loro favore dal Comune di Latiano per le prestazioni rese.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, investita, con il primo motivo di gravame, dell'esame della censura relativa al fatto che “erroneamente il Tribunale (aveva) ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione *ex adverso* sollevata, avendo trascurato di considerare che il *dies a quo* andava individuato non alla data del 5 luglio 1985 ma a quella del 10 aprile 1989, giorno in cui con delibera consiliare n.296 il Comune aveva espressamente riconosciuto il debito nei confronti degli attori e, correlativamente, “l'utilizzo alla prestazione”, dandone loro comunicazione con nota 15 maggio 1989, n.7415: riconoscimento reiterato con delibere di giunta n.683 e n.685 del 17 luglio 1989”“, ha ritenuto la doglianza infondata, argomentando, in primo luogo, nel senso che “il diritto del depauperato all'indennizzo sorge, come correttamente statuito dal Tribunale, per effetto e dalla data dell'arricchimento altrui, sicché è incontrovertibile che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione (decennale) va individuato alla data del 5 luglio 1985, allorché con delibera n.59 il Consiglio Comunale provvede all'adozione dei piani particolareggiati e di restauro del centro urbano di Latiano”.

Tale preliminare apprezzamento della Corte territoriale, relativo appunto al “*termine iniziale di decorrenza della prescrizione (decennale),...individuato alla data del 5 luglio 1985*”, non è stato specificatamente censurato in questa sede dagli odierni ricorrenti, avendo, del resto, detto Giudice correttamente richiamato, al riguardo, la “giurisprudenza ormai consolidata”, là dove, in effetti, trovasi ripetutamente affermato che, nell'azione di arricchimento senza

causa, l'ordinario termine di prescrizione decennale decorre, come per ogni altra azione, dal giorno in cui il relativo diritto all'indennizzo può essere fatto valere (art.2935 c.c.), ovvero dal momento della maturazione di tale diritto, il quale normalmente coincide con quello in cui si verificano l'arricchimento del beneficiario e la corrispondente diminuzione patrimoniale dell'altra parte (Cass. 9 novembre 1993, n.11061; Cass. 19 novembre 1993, n.11439; Cass. 3 marzo 1997, n.1863; Cass. 16 marzo 2007, n.6292).

Peraltro, la medesima Corte territoriale si è data carico del fatto che “la delibera del 10 aprile 1989 n.296 di c.d. “riconoscimento del debito” si potrebbe porre...in funzione di atto interruttivo della prescrizione”“, addivenendo, tuttavia, alla conclusione che “non può attribuirsi alla delibera in parola la natura di atto interruttivo rispetto al diritto di indennizzo fatto valere con l'azione di arricchimento senza causa”, sulla base dei rilievi:

a) che il “primo Giudice, con ragionamento condivisibile e non specificatamente criticato, ha sottolineato l'inidoneità della delibera in questione ad interrompere il termine prescrizione in quanto “atto non pertinente al diritto fatto valere”“;

b) che “il giudizio di inidoneità, che qui va ribadito ancorché, ripetesi, non contrastato con censura *ad hoc*, discende dal principio della correlazione dell'atto interruttivo all'azione proposta, con la conseguenza della irrilevanza di quell'altro, ove posto in essere, in ordine a pretese aventi diversa *causa petendi* e diverso *petitum*, rispetto alla domanda oggi formulata...(dovendo) in altri termini riscontrarsi un rapporto di pertinenza tra atto e diritto, sicché se il primo attiene ad una determinata azione non può valere per un'altra azione, che si atteggi nei suoi elementi costitutivi in modo completamente differente”;

c) che, nella specie, “”la delibera citata n.296 del 1989 si colloca, indiscutibilmente, nell’ambito del riconoscimento di una obbligazione *ex contractu* (e non dell’indennizzo ex art.2041 c.c.), come si evince dal tenore di essa, nella quale la somma di £ 88.678.205 - così risultante dalla previa detrazione degli acconti versati - viene intesa come corrispettivo dell’opera svolta dai professionisti su incarico del Comune, determinato sulla base della “specificata” da costoro formata, in linea a quanto previsto nello schema di convenzione (art.3) mai sottoscritta”“;

d) che “”anche le parti hanno costantemente valutato la delibera...in un contesto “contrattuale”, tant’è che mai hanno dubitato nella precedente controversia dell’*an debeatur ex contractu* né della validità del contratto, la cui nullità è stata rilevata di ufficio: d’altro canto, il versamento di acconti si giustifica con la natura appunto “contrattuale” e non “indennitaria” dell’obbligazione, né, mai, è stata prospettata una causale di segno diverso”“;

e) che le delibere n.683 e n.685 del 1989, con le quali la giunta avrebbe “riconosciuto le prestazioni dei due architetti”, così “reiterando” il riconoscimento di cui alla delibera n.296 del 10.4.1989, “non risultano prodotte né sono menzionate nell’indice del fascicolo di parte”.

Al riguardo, premesso come quest’ultimo apprezzamento non abbia, di per sé, formato oggetto di specifica censura in questa sede, giova osservare, innanzi tutto, che l’assunto degli odierni ricorrenti, là dove questi ultimi riportano che, nella delibera del 10.4.1989, comunicata loro con nota n.7415 in data 15.5.1989, la Pubblica Amministrazione, “”rilevato che il saldo della specifica degli Architetti Consales e Lezzi, al netto degli acconti ricevuti, era pari a lire 88.678.205 e che “tratta(va)si di spesa sostenuta per dotare il Comune di piano

particolareggiato e di un piano di recupero del centro storico”“, ebbe a riconoscere “”il debito “costituito dal saldo della specifica del 5.9.1985” come debito fuori bilancio”“, non contraddice minimamente l’apprrezzamento di fatto della Corte territoriale, là dove quest’ultima ha accertato che, con la suddetta delibera consiliare n.296 del 10.4.1989, “”il Comune aveva espressamente riconosciuto il debito nei confronti degli attori e, correlativamente, “l’utilizzo alla prestazione”, dandone loro comunicazione con nota 15 maggio 1989 n.7415“”.

Deve, quindi, notarsi come non meriti accoglimento il profilo sotto il quale i ricorrenti hanno censurato l’ulteriore apprezzamento della Corte territoriale nella parte in cui, da tale Giudice, è stata ritenuta “”l’inidoneità della delibera in questione ad interrompere il termine prescrizione in quanto “atto non pertinente al diritto fatto valere”“, collocandosi la medesima delibera “nell’ambito del riconoscimento di una obbligazione *ex contractu* e non dell’indennizzo ex art.2041 c.c.”, dal momento che la somma (di lire 88.678.205) ivi “riconosciuta” viene intesa “”come corrispettivo dell’opera svolta dai professionisti su incarico del Comune, determinato sulla base della “specifica” da costoro formata, in linea a quanto previsto nello schema di convenzione mai sottoscritta”“.

Assumono, infatti, i medesimi ricorrenti che la necessaria “correlazione dell’atto interruttivo all’azione proposta” e l’imprescindibile “rapporto di pertinenza tra atto e diritto” riguardano non l’atto di riconoscimento di credito bensì la domanda giudiziale.

Un simile assunto non può essere condiviso.

Al riguardo, premesso come non risulti specificatamente censurato dagli

odierni ricorrenti l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale circa il contesto “*contrattuale*” e non “*indennitario*” (ovvero circa l'ambito del riconoscimento di una obbligazione *ex contractu* e non dell'indennizzo ai sensi dell'art.2041 c.c.) nel quale si colloca la delibera n.296 del 1989, debbono trovare applicazione i principi secondo i quali:

a) la prescrizione del diritto all'indennità per arricchimento senza causa, di cui all'art.2041 c.c., può essere interrotta vuoi dalla proposizione della domanda giudiziale, ex art.2943, primo comma, c.c., vuoi dal riconoscimento del diritto stesso, a norma dell'art.2944 c.c. (Cass. 12 luglio 1980, n.4473; Cass.14 giugno 1988, n.4031);

b) quanto alla prima, non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con la quale l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto di cui si eccepisca poi la prescrizione, onde, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al *petitum* ed alla *causa petendi*), la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o da convenzione o da atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per l'identificazione dei quali, cioè, occorre fare riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass. 9 aprile 2003, n.5575; Cass. 2 luglio 2003, n.10409; Cass. 29 marzo

2005, n.6570);

c) quanto al riconoscimento del diritto ex art.2944 c.c., pur non richiedendosi formule speciali o particolari, è tuttavia necessario, ai fini della idoneità di quest'ultimo ad interrompere il corso della prescrizione, che esso, il quale non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, così da non richiedere, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, consista in una dichiarazione di volontà chiara e specifica ovvero in un comportamento univoco, obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, tali, comunque, da contenere, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza del loro autore, rivelandone i caratteri della volontarietà, circa l'esistenza del diritto altrui, rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso, in un contesto che escluda la possibilità di finalizzazioni diverse ed ulteriori rispetto all'oggetto del riconoscimento e che, anzi, risulti fornito della dovuta specificità quanto agli elementi costitutivi dell'obbligazione, segnatamente per quanto attiene alla "*causale*" del debito riconosciuto (Cass. n.4473 del 1980, cit.; Cass. 7 febbraio 1991, n.1292; Cass. 1° giugno 1991, n.6203; Cass. 16 giugno 2000, n.8248; Cass. 10 febbraio 2003, n.1945; Cass. 5 aprile 2004, n.6644; Cass. 10 marzo 2005, n.5324; Cass. 22 settembre 2006, n.20692; Cass.4 giugno 2007, n.12953).

Alla luce di quest'ultima enunciazione, quindi, del tutto correttamente la Corte territoriale, sulla base dell'incensurato (di per sé) apprezzamento di fatto circa il contesto "*contrattuale*" (e non "*indennitario*", ex art.2041 c.c.) all'interno del quale si colloca la delibera consiliare n.296 del 10.4.1989 e della corretta (giusta quanto precede) applicazione anche al riconoscimento di cui

all'art.2944 c.c. del principio della necessaria "correlazione dell'atto interruttivo all'azione proposta" e dell'imprescindibile "rapporto di pertinenza tra atto e diritto", ha escluso la possibilità di attribuire alla delibera anzidetta "la natura di atto interruttivo rispetto al diritto di indennizzo fatto valere con l'azione di arricchimento senza causa", là dove, del resto, non appare decisivo, in senso contrario, il richiamo, altresì operato dai ricorrenti, alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.5833 del 17 novembre 1984, la quale, affermando che, "*con riguardo all'attività professionale svolta dal privato in favore della Pubblica Amministrazione, senza conferimento del relativo incarico, ovvero dietro incarico conferito con provvedimento illegittimo, la circostanza che l'Amministrazione stessa non solo abbia ritenuto utile ed in concreto utilizzato quell'attività, ma anche espressamente riconosciuto con apposito atto il proprio debito per competenze professionali, implica l'insorgere dell'obbligo di pagamento di tali competenze, nella misura prevista dalle tariffe, anziché il più limitato obbligo di pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa*", mostra semmai di ulteriormente avvalorare la conclusione secondo la quale, pur in presenza delle condizioni per l'esperimento dell'azione ex art.2041 c.c., l'espresso riconoscimento del "*proprio debito per competenze professionali*" (e, quindi, del compenso per l'opera svolta, come nella specie) resta irrilevante, agli effetti interruttivi di cui all'art.2944 c.c., rispetto al "diverso" diritto di indennizzo fatto valere attraverso l'azione di ingiustificato arricchimento.

Circa, infine, le "raccomandate a.r. del 9.4.1992 e 26.6.1992...con le quali i due professionisti (secondo l'assunto degli odierni ricorrenti) hanno reiterato la intimazione di pagamento dei compensi riconosciuti in loro favore dal

Comune di Latiano per le prestazioni rese”, è sufficiente osservare come la Corte territoriale, al riguardo, abbia espressamente dato conto del fatto che il primo Giudice “”aveva attribuito a (tali) richieste analoga soluzione di inidoneità sotto lo stesso profilo (“atto non pertinente al diritto fatto valere”)”“ e che, però, alle richieste anzidette “gli appellanti non hanno fatto in questo grado alcun congruo riferimento”, senza che, poi, in sede di legittimità, i medesimi ricorrenti abbiano minimamente censurato un simile apprezzamento, laddove, del resto, è appena il caso di notare che, comunque, la prescrizione del diritto all’indennità per arricchimento senza causa, ai sensi dell’art.2041 c.c., non può essere interrotta dagli atti di costituzione in mora del debitore previsti dall’art.2943, ultimo comma, c.c., atteso che l’obbligazione corrispondente sorge e si specifica soltanto con la sentenza pronunciata sulla relativa domanda (Cass. n.4031 del 1988, cit.).

Con il secondo motivo di impugnazione, lamentano i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art.2041 c.c., errata valutazione dell’annullamento della delibera di approvazione del progetto, nonché contraddittorietà, illogicità ed insufficienza di motivazione, in relazione all’art.360, nn.3 e 5, c.p.c., deducendo:

- a) che il Comune di Latiano, con deliberazione n.17 del 13.3.1992, ha definitivamente approvato il piano di recupero del centro storico così come adottato mediante delibera di Consiglio Comunale n.59 del 5.7.1985;
- b) che la Corte territoriale, pur prendendo atto di ciò, ha sostenuto che la mancata approvazione, da parte del CO.RE.CO., della richiamata delibera del 1992, implicando l’inutilizzabilità dell’opera, avrebbe caducato *ex tunc* l’efficacia della dichiarazione di scienza e di apprezzamento espresso dalla

Pubblica Amministrazione e che, in ogni caso, nessuna efficacia interruttiva si sarebbe potuto attribuire a tale delibera “operando il riconoscimento (implicito nell’approvazione) sul piano dell’*utilitas* e non su quello, rilevante nella specie, del diritto all’indennizzo”;

c) che, una volta intervenuto il riconoscimento dell’*utilitas* dell’opera prestata e, conseguentemente, accertato il diritto all’indennizzo, assolutamente irrilevanti sono le successive vicende amministrative che riguardano l’atto formale di tale riconoscimento;

d) che, riguardo al secondo profilo attinente l’affermata irrilevanza di detta delibera ai fini del diritto fatto valere, risulta palese l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, atteso lo stretto rapporto di interdipendenza e forse anche di pregiudizialità tra il riconoscimento della utilità della prescrizione e l’azione ex art.2041 c.c..

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, per quanto attiene “alla definitiva approvazione dei piani da parte del Consiglio con delibera 13 marzo 1992, n.17”, ha osservato:

a) che “a questa non è mai stata attribuita efficacia di atto interruttivo, né una tale attribuzione sarebbe stata corretta, operando il riconoscimento (implicito nell’approvazione) sul piano della *utilitas* e non su quello - rilevante nella specie - di diritto all’indennizzo”;

b) che, tuttavia, anche sul piano della *utilitas*, “il difetto di approvazione da parte del CO.RE.CO. della delibera in questione non può non influenzare il giudizio sulla sussistenza o meno del riconoscimento della utilità della prestazione che, come noto, costituisce elemento essenziale dell’azione di arricchimento senza causa proposta nei confronti della P.A...., il difetto di

approvazione, che di per sé implica l'inutilizzabilità della prestazione, vale(ndo), infatti, a caducare *ex tunc* l'efficacia della dichiarazione di scienza e di apprezzamento espresso dalla P.A., in considerazione della qualificazione dell'approvazione stessa come *condicio iuris*, con la conseguenza che, ove il controllo sia negativo, nessun effetto può riconoscersi all'atto né sul piano negoziale, né su quello dell'accertamento".

Orbene, sotto tale secondo profilo, giova osservare come questa Corte, secondo il richiamo fattone dagli odierni ricorrenti, abbia, in effetti, avuto modo di affermare che l'azione di indebito arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, dell'utilità dell'opera o della prestazione, il quale può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale (che, peraltro, può essere assistito dai crismi richiesti per farne un atto amministrativo valido ed efficace, ovvero *può anche essere carente delle formalità e dei controlli richiesti, come nel caso in cui l'organo di controllo lo annulli*), oppure in modo implicito, mediante cioè l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente (Cass. 11 settembre 1999, n.9690; Cass. 27 luglio 2002, n.11133).

Pur tuttavia, in relazione al primo dei due richiamati profili, è da notare come, a fronte dell'apprezzamento della Corte territoriale secondo cui alla definitiva approvazione dei piani da parte del Consiglio con delibera 13 marzo 1992, n.17 non poteva comunque (e, cioè, ove pure dedotta) essere correttamente attribuita efficacia di atto interruttivo, "operando il

riconoscimento (implicito nell'approvazione) sul piano della *utilitas* e non su quello - rilevante nella specie - di diritto all'indennizzo", gli odierni ricorrenti si sono limitati a dedurre "lo stretto rapporto di interdipendenza e forse anche di pregiudizialità tra il riconoscimento della utilità della prestazione e l'azione ex art.2041 c.c.", là dove, restando di per sé incensurato l'accertamento di fatto di detta Corte quanto all'operatività del riconoscimento, implicito nella definitiva approvazione dei piani da parte del Consiglio con delibera 13 marzo 1992, n.17, "sul piano della *utilitas* e non su quello - rilevante nella specie - di diritto all'indennizzo", appare palese come altro sia il "riconoscimento" dell'utilità dell'opera o della prestazione, agli effetti del proficuo esperimento dell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art.2041 c.c., altro sia il "riconoscimento" del diritto ex art.2944 c.c., agli effetti dell'interruzione della relativa prescrizione, onde, a questi ultimi fini, risulta del tutto irrilevante il primo genere di "riconoscimento", occorrendo, invece, lo specifico intervento del secondo.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato Comune, in questa sede, né resistito né, comunque, svolto attività difensiva alcuna.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Deposita in Cancelleria
30/11/08
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Flomena Perrone)
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Flomena Perrone)

IL PRESIDENTE

Luigi Larini

L'ESTENSORE

Roberto Giubboni